

newsletter  
**SETTEMBRE 2019**

---

**GIURISPRUDENZA**

### **Termine della malattia e licenziamento ritorsivo**

*Corte di Cassazione, sentenza 23 settembre 2019 n. 23583*

La Corte di cassazione con sentenza n. 23583 del 23 settembre 2019 ha ribadito un costante orientamento giurisprudenziale in materia di licenziamento ritorsivo precisando che, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio. Ciò in quanto la nullità per motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente.

### **Distacco: cambia l'esercizio del potere direttivo, ma non la titolarità del rapporto**

*Corte di Cassazione, sentenza del 15 luglio 2019 n. 18888*

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 luglio 2019, n. 18888, ha fornito chiarimenti relativi all'ambito di applicazione della nozione di distacco.

La figura del "distacco" o "comando" del lavoratore comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo – perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando e al controllo di quest'ultimo. Tale dislocazione, tuttavia, non determina un mutamento della titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro. Ne consegue che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante.

### **Stock options: disciplina fiscale**

*Corte di Cassazione-sez. trib., ordinanza 2 luglio 2019, n. 17695*

Con ordinanza del 2 luglio 2019 n. 17695 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al regime di tassazione delle Stock options, precisando il momento a cui fare riferimento per l'individuazione della disciplina fiscale applicabile.

La disciplina applicabile alle "stock options" è quella vigente alla data dell'esercizio del diritto di opzione e non a quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa.

### **Congedo supplementare non goduto e trattamento dell'indennità sostitutiva**

*Corte di Cassazione- sez. tributaria, ordinanza 24 settembre 2019 n. 23717*

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 settembre 2019 n. 23717 chiarisce il trattamento fiscale dell'indennità sostitutiva dei giorni di congedo supplementare non goduti, da parte del personale esposto a rischio radiologico.

Tale indennità viene confermato che, trovando causa nel rapporto di lavoro, non ha natura risarcitoria ai fini fiscali. Ne discende che l'importo di detta indennità concorre a comporre la base imponibile del lavoratore cui sia stata attribuita.

### **Iscrizione dei crediti previdenziali: termine per l'opposizione nel merito:**

*Corte di Cassazione, ordinanza 7 agosto 2019, n. 21153*

La Corte di cassazione, con ordinanza del 7 agosto 2019, n. 21153 si è pronunciata in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, confermando che il termine previsto dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5 (secondo cui

“Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”) per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio.

Ciò pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché detto termine ha la funzione di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.

---

### **Prestazioni assistenziali e sopravvenute cause di decadenza**

*Corte di Cassazione, Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642*

La Corte di cassazione, con ordinanza del 16 aprile 2019, n. 10642 si è pronunciata in tema di indebito assistenziale, nelle ipotesi in cui il beneficiario di una prestazione non comunichi il sopraggiungere di eventuali cause di decadenza dal beneficio. In particolare, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all'INPS della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, con conseguente obbligo di restituzione delle somme.